



Città di Sassuolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 16/03/2010

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI ALLE ASSOCIAZIONI E CREAZIONE DELL'ANAGRAFE COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladieci il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15,00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presente</u>
CASELLI Luca	SINDACO	SI
MENANI Gian Francesco	VICE-SINDACO	SI
SEVERI Claudia	ASSESSORE	NO
CASOLARI Claudio	ASSESSORE	NO
VINCENZI Paolo	ASSESSORE	NO
BARBIERI Giorgio	ASSESSORE	SI
ORIENTI Antonio	ASSESSORE	SI
CUOGHI Luca	ASSESSORE	SI
NOCETTI Cristiana	ASSESSORE	SI
Presenti: 6	Assenti: 3	

Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza

Assume la Presidenza Luca Caselli

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI ALLE ASSOCIAZIONI E CREAZIONE DELL'ANAGRAFE COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con la Relazione del Sindaco allegata al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 22/12/2009, l'Amministrazione comunale stabilisce che:

- "le sedi delle associazioni saranno oggetto di un'attenta analisi da parte dell'Amministrazione comunale" e "nel corso del 2010 si prevede di rivedere la posizione di numerose concessioni di sedi associative all'interno di edifici comunali giunte a scadenza e di rinnovare le concessioni in scadenza in una logica di ottimizzazione degli spazi concessi e delle condizioni di concessione";
- "nel 2010 si avvierà l'attività di analisi e studio volto alla realizzazione dell'Albo Comunale delle associazioni di volontariato sociale" con l'obiettivo di "promuovere e sostenere, nell'ottica della promozione di interventi di coesione sociale, le realtà del volontariato locale";

richiamate:

- *la Legge n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato"* che:
 - definisce attività di volontariato "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà"
 - promuove "il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"
 - "ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali";
- *la Legge regionale n. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" con la quale la regione Emilia Romagna*
 - "riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo" e, "ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale";
- *la Legge n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"* che:
 - definisce associazioni di promozione sociale "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati";
 - "riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo";
 - "ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia" e "favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale";
- *la Legge regionale n. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale"* che:
 - definisce "associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della legge 383 del 2000, per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
 - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
 - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di

- pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
 - f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
 - g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
 - h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
- "riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile “,
 - “ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale” e “favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività”;
- *la Legge n. 222/1985 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”*, che stabilisce si considerino, agli effetti delle leggi civili, “a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura”;
 - *la Legge n. 206/2003 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”*, con la quale si dispone che “lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia”;
 - *la Legge regionale n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”* con la quale si dispone che “ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione”;

richiamato il “Regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli e associazioni o altri soggetti aventi natura associativa”, approvato con delibera del consiglio comunale n. 157 del 29/11/1996;

richiamato l’art. 7 dello Statuto del Comune di Sassuolo, quale modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2008, che prevede che il Comune di Sassuolo favorisca “lo sviluppo e l’attività di tutte le forme associative della propria popolazione, con interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale” e che tali gli interventi “sono destinati ad associazioni e altre forme associative senza fine di lucro che hanno richiesto la propria iscrizione in apposito elenco periodicamente aggiornato a cura dell’amministrazione”.

considerato che:

- le norme nazionali e regionali sopra citate attribuiscono all'associazionismo un ruolo essenziale all'azione di promozione della partecipazione, della solidarietà e del pluralismo, riconoscendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dagli enti locali;
- coerentemente con le norme sopraccitate e con lo scopo di perseguire gli obiettivi individuati nella Relazione del sindaco allegata al Bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e con i principi statuari richiamati, l’Amministrazione intende promuovere un processo di valorizzazione delle forme associative cittadine senza fini di lucro attraverso una più approfondita e diffusa conoscenza delle loro caratteristiche, delle loro attività e competenze e del loro radicamento sul territorio;

- la Giunta comunale ha avviato un'azione di analisi dei bisogni della città, attraverso l'ascolto delle esigenze espresse dai cittadini, singoli e associati, e la verifica di parametri volti alla valutazione dello stato di benessere e sicurezza della comunità locale, e che il risultato di tale azione sarà la creazione di una mappatura della città basata sulla lettura delle esigenze territoriali;
- questi due elementi (la mappatura dei bisogni della città e la valorizzazione delle forme associative locali) dovranno concorrere alla definizione di una nuova modalità di collaborazione che, ispirandosi ai principi della sussidiarietà sanciti dall'art. 118 della Costituzione, consenta all'Amministrazione comunale l'individuazione delle forme associative che, per vocazione ed esperienza, possano dare risposta alle esigenze di particolari tipologie di aree territoriali nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale;
- dal mese di dicembre 2009 i Servizi attività culturali e Direzione Lavori pubblici stanno conducendo un'analisi complessiva del patrimonio immobiliare assegnato alle forme associative e una ricognizione delle associazioni presenti sul territorio comunale;
- nel corso di tali verifiche è emersa la necessità di dotarsi di strumenti regolamentari che, recependo le innovazioni normative introdotte dalle Leggi nazionali e regionali in materia di associazionismo in premessa citate, consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta;

ritenuto quindi opportuno avviare un percorso volto alla definizione di nuove e aggiornate norme per la *concessione in uso di beni immobili a forme associative senza fini di lucro e alla creazione dell'anagrafe comunale delle forme associative senza fini di lucro*, indicando i passaggi da compiere e i criteri di massima da adottare;

visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che esclude la necessità della richiesta dei pareri dei responsabili di servizio per gli atti di indirizzo;

D E L I B E R A

1. di avviare, a valere quale atto di indirizzo e per le ragioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente trasfuse, un percorso volto alla definizione di nuove e aggiornate norme per la *concessione in uso di beni immobili a forme associative senza fini di lucro e alla creazione dell'anagrafe comunale delle associazioni senza fini di lucro*, stabilendo che tale percorso dovrà attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
 - per quanto riguarda la definizione di nuove norme per la *concessione in uso di beni immobili forme associative senza fini di lucro*, la Giunta ritiene necessario, in via preliminare e preordinata alla redazione di un nuovo strumento regolamentare, portare a termine l'attività relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare (di quello già assegnato, di quello assegnato non utilizzato o sottoutilizzato, di quello non assegnato e disponibile) e provvedere alla definizione del valore degli stessi finalizzato alla misurazione del beneficio concesso all'associazione. L'iter di definizione delle nuove norme per la concessione dei beni immobili dovrà prevedere il coinvolgimento delle forme associative e tenere conto degli obiettivi in premessa indicati, riconducibili alla valorizzazione delle realtà associative cittadine in funzione della loro capacità di concorrere alla promozione del benessere e della sicurezza della comunità locale;
 - per quanto riguarda la creazione *dell'anagrafe comunale delle forme associative senza fini di lucro*:
 - attraverso la creazione dell'anagrafe comunale la Giunta intende dotare il Comune di un registro che, raccogliendo le informazioni relative alle caratteristiche e alle attività, fornisca all'Amministrazione e ai cittadini un utile strumento di conoscenza delle associazioni, delle loro competenze e finalità: l'anagrafe sarà infatti finalizzata alla valorizzazione delle forme associative locali in un'ottica di maggiore trasparenza e comunicazione;
 - vengono inserite di diritto nell'anagrafe comunale le associazioni di volontariato e di promozione sociale già iscritte negli elenchi di cui alle Leggi regionali n. 34/2002 e n. 12/2005;
 - l'iscrizione all'anagrafe non esime dall'osservanza delle normative di settore e non è costituiva di diritti che esulano da quelli previsti dalle specifiche normative;

- l'anagrafe comprenderà i soggetti che risponderanno ai seguenti criteri:
 - a) sede nel Comune di Sassuolo;
 - b) finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà, giustizia, eguaglianza, sanciti dalla Costituzione della Repubblica;
 - c) assenza di fini di lucro;
 - d) forma giuridica compatibile con lo scopo solidaristico;
 - e) nel caso di Associazioni di volontariato e di promozione sociale, conformità dello statuto e/o dell'atto costitutivo con le indicazioni di cui agli artt. 3 delle leggi n. 34/2002 e n. 266/1991;
 - f) attività destinata alla generalità della popolazione;
 - g) attività svolte da enti ecclesiastici di cui all'art. 16 comma b. della Legge n. 222/1985;
 - h) attività svolte dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, di cui all'art. 1 della Legge n. 206/2003;
 - non possono essere iscritti all'elenco:
 - a. i partiti politici e le associazioni o organizzazioni di natura politica
 - b. le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - c. le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati;
 - nei casi di associazioni con sede nel territorio sassolese non iscritte agli elenchi provinciali e regionali di cui alle Leggi regionali n. 34/2002 e n. 12/2005, l'inserimento nell'anagrafe comunale è subordinato alla richiesta di iscrizione, a firma del legale rappresentante, indirizzata al Sindaco. Alla richiesta, da compilare utilizzando un modello predisposto dai Servizi, vanno allegati l'atto costitutivo, lo statuto registrati a termini di legge, nonché la scheda allegata al presente atto e compilata in tutte le voci utili a fornire elementi di conoscenza all'Amministrazione comunale;
 - a tale scopo, il patrimonio informativo relativo alle forme associative a disposizione dell'Amministrazione comunale dovrà comprendere una serie di dati circa le attività da esse svolte, con particolare attenzione a quelli relativi al loro radicamento territoriale cittadino o di quartiere e all'attività svolta nell'ultimo anno, come da schema allegato al presente atto;
 - sarà cura delle associazioni inviare all'Amministrazione, al momento della creazione dell'anagrafe comunale e successivamente con cadenza annuale, un'autodichiarazione attestante la persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, l'aggiornamento dei dati relativi alle attività svolte nel corso dell'anno precedente e qualsiasi modifica sia intervenuta nell'assetto delle cariche associative;
 - sarà cura dell'Amministrazione comunale pubblicare sul sito internet del Comune l'anagrafe comunale delle associazioni, assicurando l'aggiornamento dei dati quali trasmessi annualmente dalle associazioni;
2. di incaricare il Dirigente del Settore 1 Servizi alla persona:
 - a redigere, in collaborazione con il Servizi competenti nella materia di che trattasi, la bozza del nuovo regolamento per la concessione in uso di beni immobili a circoli e associazioni;
 - a procedere alla creazione dell'anagrafe comunale delle forme associative e alla redazione della modulistica necessaria all'aggiornamento dello stesso;
 3. di dare mandato ai diversi servizi competenti negli ambiti di attività delle forme associative presenti sul territorio a procedere, sulla base dei criteri individuati con il presente atto, alla raccolta della informazioni necessarie alla creazione e all'aggiornamento dell'anagrafe comunale delle associazioni;
 4. di disporre che il rinnovo delle convenzioni stipulate a norma del Regolamento in vigore è subordinato all'approvazione del nuovo regolamento per la concessione in uso di beni immobili a forme associative senza fini di lucro;
 5. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,

ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

6. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione, al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Direzione Servizi Culturali e Ricreativi ET/so



Città di Sassuolo

Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 16/03/2010

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Luca Caselli

Il Segretario Generale
Alfio Sapienza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 19/03/2010 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Alfio Sapienza

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

Sassuolo, 30/03/2010

Il Segretario Generale
Alfio Sapienza
